

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1073-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATRICE RUBINATO)

Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche agli articoli 480, 615 e 638 del codice di procedura civile, in materia di intimazione ad adempiere e procedimento di ingiunzione

**d’iniziativa dei senatori DI LELLO FINUOLI, LIOTTA, CASSON,
BULGARELLI, BOCCIA Maria Luisa, CALVI, CUSUMANO e
LEGNINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge n. 1073: testo d’iniziativa del senatore Di Lello Finuoli e di altri senatori e testo proposto dalla Commissione	»	4

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge all'esame dell'Assemblea è stato approvato dalla Commissione giustizia, avendo la stessa riconosciuto la necessità di assicurare al debitore - tramite le norme qui proposte - un effettivo diritto alla difesa a fronte di intimazioni ad adempiere e domande di ingiunzione consistenti nel pagamento di somme di denaro.

È infatti noto come nella prassi accada che rapporti creditorî di lunga durata consentano al creditore di rivalersi sul debitore mediante la mera notificazione del titolo esecutivo e del precetto senza una specificazione sufficientemente precisa dell'ammontare degli interessi per i vari periodi cui gli stessi si riferiscono, determinando pertanto surrettiziamente l'inversione dell'onere della prova a carico del debitore in ordine alla dimostrazione della eventuale non veridicità o esattezza dell'entità del credito asseritamente vantato dal creditore.

Il disegno di legge, senza alterare l'impianto codicistico della intimazione ad adempiere e dell'ingiunzione, fa obbligo al creditore di documentare e giustificare analiticamente la composizione del credito vantato e, in particolare, della somma richiesta a titolo di interessi e consente così al debitore la possibilità concreta di difendersi senza più correre il rischio di un rigetto delle eventuali eccezioni proposte, perché generiche e non suffragate da precise indicazioni circa la non esattezza o veridicità del calcolo degli interessi.

Rispetto alla stesura iniziale del disegno di legge, che inseriva tutte le modifiche legislative all'interno del codice di procedura civile, la Commissione ha ritenuto più oppor-

tuno aggiungere il nuovo articolo 37-bis al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, concernente il codice del consumo, per una migliore collocazione sistematica della parte prevalente delle nuove norme, salva la modifica dell'articolo 615 del codice di procedura civile, in tema di opposizione all'esecuzione.

Con ciò, la Commissione ha ritenuto di dover limitare l'ambito di operatività delle disposizioni in oggetto ai rapporti tra il consumatore e gli operatori professionali del credito, quei soggetti cioè - persone fisiche o giuridiche - che svolgono attività imprenditoriale professionale o di intermediazione, i quali, da un lato, nel rapporto contrattuale sono i contraenti più forti e, dall'altro, appaiono in grado di sostenere l'onere probatorio richiesto tramite la loro struttura aziendale, senza ulteriori aggravî e costi.

Conclusivamente, si tratta di un provvedimento che introduce puntuali correttivi alle disposizioni che regolano i rapporti contrattuali tra debitore e creditore, volti a favorire una maggiore tutela dei diritti di colui che in detto rapporto appare la parte più debole, che è posto nelle condizioni di conoscere puntualmente gli elementi costitutivi dei suoi obblighi e di far valere eventuali sue ragioni.

Vista la *ratio* della normativa proposta, in considerazione della centralità che sta assumendo sempre più nel dibattito politico e nell'azione legislativa recente l'esigenza di assicurare effettività alla difesa dei diritti del consumatore, si auspica una rapida approvazione anche da parte dell'Assemblea del Senato del testo proposto.

RUBINATO, *relatrice*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE DI LELLO FINUOLI
E DI ALTRI SENATORI

Modifiche agli articoli 480, 615 e 638 del codice di procedura civile, in materia di intimazione ad adempiere e procedimento di ingiunzione

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 480 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 480 del codice di procedura civile, dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

«Se l'intimazione ad adempiere consiste nel pagamento di una somma di denaro e dei relativi interessi, il loro ammontare deve essere specificato dettagliatamente per ciascun periodo cui i medesimi interessi si riferiscono, con l'indicazione espressa del tasso con il quale sono stati calcolati e del relativo titolo giustificativo.

Se l'intimazione ha come oggetto il pagamento di una somma in dipendenza di un mutuo ad ammortamento, di *leasing* o di altre analoghe forme di finanziamento, il creditore deve specificare:

- a) l'importo richiesto a titolo di **quota** capitale delle rate scadute;
- b) l'importo, se richiesto, delle rate ancora a scadere alla data di decadenza del debitore dal beneficio del termine;
- c) l'importo imputato alla quota di interessi incorporati nelle medesime rate;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e all'articolo 615 del codice di procedura civile, in materia di intimazione ad adempiere e procedimento di ingiunzione

Art. 1.

(Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. **Dopo l'articolo 37 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:**

«**Art. 37-bis. - (Forma dell'intimazione ad adempiere e della domanda di ingiunzione relative a consumatori).** - 1. Se l'intimazione ad adempiere **ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro e dei relativi interessi, oltre agli elementi di cui all'articolo 480 del codice di procedura civile, deve essere specificato, per ciascun periodo, l'ammontare degli interessi, il tasso con il quale sono stati calcolati ed il titolo che ne giustifica l'applicazione.**

2. Se l'intimazione **ad adempiere ha per oggetto il pagamento di una somma per effetto di un contratto di mutuo, di *leasing* o di altra forma di finanziamento, il creditore deve indicare:**

- a) l'importo richiesto a titolo di capitale **per le** rate scadute;
- b) l'importo, se richiesto, delle rate non ancora **scadute** alla data di decadenza del debitore dal beneficio del termine;
- c) l'importo **relativo agli** interessi incorporati nelle **singole** rate;

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Di Lello Finuoli e di altri senatori*)

d) se l'importo richiesto a titolo di interessi moratori si riferisce all'intero importo delle rate scadute e a scadere o alla sola quota capitale delle stesse.

Per i crediti previsti dal presente comma, il creditore allega al precetto il piano di ammortamento indicante, per ciascuna rata, la quota capitale, la quota interessi e il debito residuo dopo il pagamento della stessa, nonché l'estratto conto storico del rapporto con le annotazioni di ciascun addebito per interessi moratori e di ciascun pagamento effettuato dal debitore.

L'inosservanza della disposizione di cui al quinto e sesto comma determina la nullità del precetto per la parte relativa alla intimazione di pagamento degli interessi».

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 638 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 638 del codice di procedura civile, sono inseriti, dopo il secondo comma, i seguenti:

«Se la domanda d'ingiunzione riguarda somme di denaro ed è richiesto anche il pagamento di interessi, si osservano le di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) l'importo richiesto a titolo di interessi moratori, **specificando se lo stesso sia stato calcolato sul solo capitale relativo ai ratei scaduti o ancora da scadere, ovvero sui ratei comprensivi della quota relativa agli interessi sulle stesse.**

3. Per i crediti **di cui al comma 2** il creditore **deve allegare:**

a) il piano di ammortamento **con l'indicazione**, per ciascuna rata, **della quota di capitale, di quella relativa agli interessi ed il residuo debito dopo ciascuna rata;**

b) **un estratto conto con l'indicazione di tutti i pagamenti effettuati dal debitore e delle somme richieste a titolo di interessi moratori.**

4. **Se la domanda di ingiunzione ha per oggetto il pagamento di una somma di denaro e dei relativi interessi, oltre agli elementi di cui all'articolo 638 del codice di procedura civile, devono essere indicati anche gli elementi di cui ai commi 1, 2 e 3.**

5. **L'inosservanza di quanto prescritto dai commi 1, 2 e 3 determina la nullità del precetto nella parte relativa all'intimazione di pagamento degli interessi ed il rigetto della domanda di ingiunzione nella sola parte relativa agli interessi, salvo quanto previsto dall'articolo 640 del codice di procedura civile».**

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Di Lello Finuoli e di altri senatori*)

sposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 480 del codice di procedura civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 640, l'inosservanza delle disposizioni di cui al terzo comma determina il rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento, nella parte relativa agli interessi».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 615 del codice di procedura civile)

1. All'articolo 615 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Se l'opposizione è relativa al calcolo e all'ammontare degli interessi, l'opponente specifica le somme che a tale titolo ritiene siano dovute.

Nell'ipotesi di cui al terzo comma, il creditore presenta, con la comparsa di costituzione, le proprie controdeduzioni, consistenti nella dimostrazione dell'esattezza dell'ammontare delle somme relative agli interessi pretesi.

Il giudice investito dell'opposizione, nella prima udienza, qualora ritenga non giustificata ovvero manifestamente infondata la pretesa del creditore, sospende con ordinanza reclamabile l'esecuzione, per la parte relativa all'ammontare degli interessi.

L'ordinanza di sospensione di cui al quinto comma non pregiudica le definitive statuizioni adottate nella fase di merito».

Art. 4.

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 615 del codice di procedura civile)

1. *Identico:*

«Se l'opposizione è relativa soltanto all'ammontare degli interessi richiesti ed alle relative modalità di calcolo, l'opponente è tenuto ad indicare l'ammontare degli interessi che ritiene dovuti e le relative modalità di calcolo nonché ad effettuare il deposito della somma che ritiene dovuta.

La controparte è tenuta a dimostrare, nella comparsa di costituzione, l'esattezza della somma richiesta e delle modalità di calcolo degli interessi. In assenza di tali indicazioni il giudice accoglie l'opposizione e la somma dovuta rimane accertata nella misura indicata dall'opponente».

Art. 3.

(Disposizioni transitorie)

Soppresso

(Segue: *Testo d'iniziativa del senatore Di Lello Finuoli e di altri senatori*)

2. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle procedure esecutive in corso alla data della sua entrata in vigore. Per i precetti di cui sia stata già effettuata la notificazione, è concesso al creditore un termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per notificare al debitore l'atto contenente la specificazione di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 480 del codice di procedura civile. In mancanza, il precetto notificato perde efficacia per la parte relativa agli interessi.

3. Nei procedimenti di opposizione all'esecuzione pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui all'articolo 615 del codice di procedura civile si intendono osservate, qualora il debitore opponente depositi, nella cancelleria del giudice investito dell'opposizione, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, memoria aggiuntiva. Nei trenta giorni successivi, il creditore deposita nella cancelleria del giudice investito dell'opposizione le proprie controdeduzioni e giustificazioni. Qualora sussistano le condizioni di cui al comma quinto dell'articolo 615 del codice di procedura civile, il giudice emette l'ordinanza di cui alla medesima disposizione, nella prima udienza successiva al deposito delle controdeduzioni e giustificazioni da parte del creditore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i precetti per i quali sia già stata eseguita la notificazione il creditore deve notificare al debitore, entro trenta giorni, l'atto contenente le indicazioni di cui ai commi 1, 2 e 3.

2. Nei procedimenti di ingiunzione di cui all'articolo 37-bis, comma 4, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nei quali il giudice non abbia ancora provveduto alla data di entrata in vigore della presente legge, il richiedente deve procedere, entro trenta giorni, alla integrazione della domanda secondo quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 del medesimo 37-bis. Il relativo procedimento è sospeso per il predetto periodo.

3. Le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 615 del codice di procedura civile si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. L'opponente deve, entro trenta giorni, depositare in cancelleria una memoria con le indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 615 e la controparte deve, nei successivi trenta giorni dal deposito della memoria, produrre le proprie controdeduzioni.

